



Comune di Fuscaldo

Provincia di Cosenza



REGOLAMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.04.2022

ART. 1 Disposizioni Generali.

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione e/o lo spostamento del mercato ambulante a posto fisso per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla Legge Regionale 11 giugno 1999 n. 18 e s.m.i. in quanto compatibile con la normativa statale sopravvenuta, dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale, dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dalla normativa sanitaria e dal presente regolamento.

ART. 2 Definizione di mercato.

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 3 Giorno del mercato e Individuazione dell'area di mercato.

a. Nel territorio del Comune di Fuscaldo (CS), i mercati settimanali si svolgono nelle giornate di Mercoledì in Fuscaldo Paese Via Cavour e il Sabato in Fuscaldo Marina Via Messinette area Parcheggio, inoltre potrebbero essere istituiti dei mercati serali durante periodi di particolare interesse pubblico.

b. Di norma, quando la giornata di mercato ricade in giorno festivo, il mercato viene anticipato al giorno precedente.

c. In occasione di particolari ricorrenze e/o periodi dell'anno, il Responsabile del Servizio, sentito il parere degli operatori del settore, emette ordinanza per anticipare o posticipare la data del mercato.

d. Per comprovate esigenze igienico sanitarie, viabilità e ordine pubblico, il Responsabile può disporre limitazioni all'occupazione dell'area adibita al mercato.

f. La Giunta Municipale può disporre lo spostamento della sede del mercato, anche a carattere temporaneo, per esigenze di pubblico interesse.

ART. 4 Orari.

a. L'occupazione del suolo pubblico, da parte degli operatori concessionari, potrà avvenire dalle ore 6.00 alle ore 7.30 e non dovrà protrarsi oltre le ore 14.00.

b. Il termine per l'assegnazione dei posteggi non occupati viene fissato alle ore 8.00.

c. E' comunque obbligatoria la presenza sul mercato sino alle ore 12.00.

ART. 5 Assenza titolare posteggio.

Qualora il titolare di posteggio non si sia presentato al mercato entro l'orario fissato ai sensi del precedente art. 4, perderà, per la giornata, il diritto al posteggio e lo stesso potrà, eventualmente, essere assegnato per la giornata ad un venditore ambulante privo di posto, che sia in possesso di autorizzazione commerciale rilasciata da un Comune.

ART. 7 Gestione e sorveglianza del mercato.

La gestione e la sorveglianza del mercato è affidata all'Ufficio di Polizia Locale, che vi provvede avvalendosi del proprio personale.

ART. 8 Posteggi

a. I posteggi individuati nel mercato settimanale del sabato in base alla conformazione dell'area hanno dimensione massima di : m 10 di lunghezza x m 4 di larghezza e i posteggi posti a sud per una misura complessiva di 60 m. lineari sono riservati alla vendita di prodotti alimentari.

b. Entro tali dimensioni dovranno essere contenuti eventuali ombrelloni e/o tende parasole nonché eventuali automezzi necessari allo svolgimento dell'attività.

c. Le tende e/o gli ombrelloni dovranno avere una altezza minima dal suolo non inferiore a mt. 2.20.

d. E' vietato usare e manomettere il suolo e le strutture pubbliche per l'ancoraggio di tende ed ombrelloni. L'ancoraggio del banco va effettuato mediante apposite zavorre le quali, non appena terminato il mercato dovranno essere rimosse a cura degli assegnatari dei posteggi.

e. Tra banco e banco dovrà essere lasciato uno spazio libero di almeno cm 50 lineari.

ART. 9 Disposizioni sui produttori agricoli

a. I posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo, possono essere concessi esclusivamente a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio sez. Agricola.

b. La concessione del posteggio ai produttori agricoli per la vendita dei prodotti di propria produzione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio previa domanda contenente oltre alle generalità complete del richiedente, anche i seguenti dati: - numero di codice fiscale; - luogo di residenza; - la dichiarazione attestante il possesso del titolo di produttore agricolo previsto dal D.Lgs. 228/2001.

ART.10 Nuova Autorizzazione.

Gli operatori commerciali che intendono partecipare ai mercati settimanali del Comune di Fuscaldo (CS), devono presentare al Comune apposita domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

ART. 11 Concessione posteggi:

a. Al fine di ottenere la concessione del posteggio l'interessato deve presentare apposita domanda per esercitare l'attività di commercio su area pubblica.

b. La concessione del posteggio ha una durata di 10 (dieci) anni.

c. Detta concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

ART. 12 Criteri di priorità:

L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono rilasciati secondo i seguenti criteri di priorità:

a. commercializzazione di prodotti tipici locali;

b. trasferimento in altro posteggio del titolare di attività già presente nel mercato;

c. maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario;

d. anzianità storica dell' operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;

Articolo 13 Posteggi riservati agli agricoltori diretti

a. I posteggi riservati ai produttori agricoli (Legge 9 febbraio 1963 n. 59 “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti” D.Lgs. 189 maggio 2001 n. 228 “ Orientamento e modernizzazione del settore agricolo “) che esercitano la vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo, possono essere concessi esclusivamente a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio sez. agricola.

b. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori avviene su relativa richiesta sulla base delle disponibilità.

c. Gli agricoltori diretti possono vendere al dettaglio i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Articolo 14 Scambio dei posteggi

a. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso dell'Amministrazione Comunale.

b. Le domande possono essere presentate congiuntamente dagli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.

c. L'Ufficio preposto, verificate le necessarie compatibilità anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, potrà, previa verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei richiedenti in ordine ai pagamenti del canone di concessione, accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati

d. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 15 Decadenza della concessione del posteggio:

La concessione del posteggio decade se l'operatore:

a. non rispetta le norme sull'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;

b. non utilizza il posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (Quattro) mesi o 16 (sedici) mercati in ciascun anno solare, escludendo dal computo i giorni di assenza per malattia, ferie, gravidanza, servizio militare, casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere preventivamente segnalati e documentati;

c. viola le prescrizioni stabilite all'art. 19 del presente Regolamento;

d. L'eventuale mancato svolgimento del mercato, a causa di avverse condizioni meteorologiche, non sarà conteggiato quale assenza.

ART. 16 Revoca dell'autorizzazione relativa al posteggio.

L'autorizzazione è revocata:

- a. nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro tre mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b. nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione;
- c. nel caso in cui il titolare incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria dopo la sospensione dell'attività subita per detta violazione;
- d. nel caso in cui il titolare di autorizzazione decada dalla concessione del posteggio ai sensi dell'art. 15 lettera "b" del presente Regolamento;
- e. nel caso in cui il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante sospende l'attività per più di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- f. La concessione del posteggio può essere sospesa e/o revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse. In tale ultimo caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale il quale non può avere una superficie inferiore a quello revocato e deve essere localizzato nei luoghi che il Comune ha adibito ad area di mercato.

ART. 17 Criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati:

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente tra gli operatori, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, tra coloro che sono legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base:

- a. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dalle volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
- b. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento alla maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, quale

risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura), in caso di ulteriore parità si provvederà mediante sorteggio

ART. 18 Disposizioni fiscali.

L'assegnazione del posteggio, pluriennale o giornaliera, è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche prevista per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 19 Obblighi.

Agli operatori del mercato è fatto obbligo di:

- a. Allestire il banco di vendita con adeguato decoro e con particolare attenzione alle condizioni igienico sanitarie;
- b. essere sempre presenti al banco di vendita durante lo svolgimento del mercato; - sgomberare l'area assegnata entro gli orari fissati;
- c. mantenere ordinato e pulito lo spazio occupato e lasciarlo pulito al termine del mercato;
- d. conferire eventuali rifiuti negli appositi contenitori in maniera differenziata; - esporre merci ad una altezza dal suolo non inferiore a 50 cm.;
- e. L'esposizione a terra è consentita solamente per : calzature, casalinghi, arredamento, ferramenta, fiori e piante;
- f. esporre in modo chiaro e ben visibile i prezzi di vendita e la tracciabilità dei prodotti come previsto dalla Legge;
- g. esibire , ad ogni richiesta dei funzionari preposti al controllo, l'autorizzazione amministrativa d'esercizio, l'atto di concessione del posteggio, copia delle ricevute di pagamento di cui all'art. 18 del presente Regolamento e, se previsto, il documento di idoneità sanitaria del mezzo;
- h. mantenere un comportamento corretto verso i cittadini e verso il personale preposto alla vigilanza ed al controllo;
- i. essere munito di strumenti di misura e di pesatura del tipo approvato risultati sottoposti alla prevista verifica;

l. collocare ed usare gli strumenti di pesatura in modo tale che il compratore abbia la possibilità di controllare la misura o la pesatura e l'eventuale costo;

m. osservare nelle operazioni di pesatura, le norme che disciplinano la vendita delle merci a peso netto;

n. non collocare tiranti o corde che rechino in qualsiasi modo intralcio al libero passaggio dei pedoni.

ART. 20 Divieti.

Agli operatori del mercato, è fatto divieto di:

a) cedere ad altri la concessione del posteggio salvo nel caso in cui venga ceduto anche il relativo ramo d'azienda;

b) occupare spazio maggiore di quello assegnato;

c) vendere al di fuori dei posteggi con merce al braccio;

d) usare apparecchi di amplificazione e diffusione sonora in modo tale da creare disturbo al normale svolgimento del mercato;

e) infastidire i passanti con richiami insistenti, molestia ed in qualsiasi altro modo;

f) utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato.

ART. 21 Sanzioni

a. Chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

b. Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art 29 comma 2 del D. Lgs n. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.

c. La recidiva di violazioni amministrative comporta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del D Lgs. n. 114/98. 4.

d. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge n. 689/81 e successive modificazioni.

e. Il mancato pagamento del canone, dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio entro 30 (Trenta) giorni dalla scadenza, comportano la revoca della concessione di posteggio.

ART 22 Disposizioni finali

a. Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al commercio su aree pubbliche in sede fissa.

b. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti normative in materia di commercio su aree pubbliche, di igiene pubblica e di ambiente.

ART. 23 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione. L'entrata in vigore di nuove Leggi, modificatrici di norme regolanti la presente materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni di cui al presente Regolamento. 8 Il presente regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/04/2022 con atto n.17;

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 23/05/2022 al 07/06/2022; E' entrato in vigore il 28/04/2022, giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.